



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 14 febbraio 2011, n. 2

Azioni orientate verso l'educazione alla legalità' 2

Regolamento regionale 14 febbraio 2011, n. 1

Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)" 4

Regolamento regionale 14 febbraio 2011, n. 2

Definizione degli *standard* obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo). 6

Serie Supplementi Ordinari n. 7 - Venerdì 18 febbraio 2011

Legge regionale 14 febbraio 2011, n. 2
Azioni orientate verso l'educazione alla legalità'IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, per contribuire all'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa e contro le mafie.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono promosse, progettate e realizzate anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali, associazioni, fondazioni, cooperative e organizzazioni di volontariato operanti nel campo sociale, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui alla legislazione regionale sull'associazionismo e sul volontariato.

Art. 2
(Obiettivi ed azioni)

1. La Regione sostiene iniziative per realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione alla legalità, con l'obiettivo di:

a) diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile anche attraverso il sistema formativo, con particolare attenzione al fenomeno del bullismo giovanile e delle devianze giovanili e alla responsabilizzazione parentale;

b) contribuire all'aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell'assistenza sociale, del volontariato e del personale docente nel sistema della formazione;

c) ampliare l'informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni settore di attività;

d) svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione;

e) favorire la produzione e lo svolgimento di attività di tipo culturale e di spettacolo, compresa la realizzazione di software e giochi didattici;

f) favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa, nell'ambito dell'educazione alla legalità, svolta dalla Chiesa cattolica, dalle associazioni o dagli enti di culto con i quali lo Stato ha regolato i rapporti ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 3, della Costituzione.

Art. 3
(Misure a sostegno delle scuole per l'educazione alla legalità)

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici, eroga contributi per il sostegno di iniziative finalizzate all'aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sostengono:

a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;

b) le attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;

c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;

d) la valorizzazione delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;

e) la promozione di corsi di aggiornamento del personale docente, nonché la creazione di strumenti per fare emergere le situazioni di illegalità, eventualmente presenti negli istituti di ogni

ordine e grado della Regione, anche attraverso intese o convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale;

f) l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e università, da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali temi;

g) la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti lombardi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.

Art. 4
(Attività di formazione)

1. La Regione promuove, anche attraverso l'istituto per la ricerca, la formazione e la statistica, di cui alla legge regionale 6 agosto 2010, n. 14 (Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale), iniziative formative con particolare riguardo alla formazione congiunta di operatori degli enti locali, della polizia locale, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale.

2. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche le disposizioni di cui all'articolo 33 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).

Art. 5
(Beneficiari)

1. Possono usufruire dei contributi per le iniziative indicate dalla presente legge le associazioni, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui alla legislazione regionale sull'associazionismo e sul volontariato, gli enti, gli istituti di ricerca, le università, gli istituti scolastici, operanti nel territorio regionale, nonché gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le associazioni delle categorie economiche ed imprenditoriali e le rappresentanze della Chiesa cattolica, in particolare gli oratori, delle associazioni o degli enti di culto con i quali lo Stato ha regolato i rapporti, ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 3, della Costituzione.

2. Le associazioni che richiedono l'ammissione ai contributi devono:

a) documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative;

b) prevedere nel loro statuto la finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, affermazione dei diritti umani e civili, ovvero altri scopi coerenti con le finalità della presente legge;

c) avere già svolto su tali tematiche attività documentabili.

3. Per beneficiare dei contributi gli istituti scolastici devono aver previsto nel proprio piano degli orientamenti formativi uno specifico programma di attività.

Art. 6
(Istituzione della «Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime»)

1. La Regione, al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità, istituisce la «Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime».

2. La «Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime» si celebra il giorno 21 del mese di marzo di ogni anno, salvo che sia stabilita una diversa data a livello nazionale.

3. La Regione, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 8, definisce annualmente le proprie iniziative per la celebrazione della «Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime» e promuove presso le scuole di ogni ordine della Regione, presso gli enti locali e le associazioni analoghe iniziative celebrative.

Art. 7
(Criteri e modalità)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e tenuto conto della relazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 8, comma 3, determina ogni due anni i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti alle varie tipologie di soggetti e iniziative, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, gli importi massimi finanziabili, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2.

2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale emana il bando per la richiesta dei contributi, che può anche prevedere

la possibilità di erogazione dei contributi stessi secondo modalità differenziate in relazione al soggetto destinatario.

Art. 8

(Osservatorio)

1. La Giunta regionale predispone annualmente un rapporto sulle attività svolte in attuazione della presente legge. Tale rapporto è inviato al Presidente del Consiglio regionale e all'Osservatorio di cui al comma 2.

2. E' istituito l'Osservatorio in materia di legalità, così composto:

a) cinque consiglieri regionali nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari;

b) un rappresentante della Giunta regionale, indicato dal Presidente della Regione;

c) un rappresentante del mondo delle università, eletto dalla Conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica;

d) un rappresentante delle istituzioni scolastiche autonome e formative accreditate, nominato dal Comitato Istituzionale di Coordinamento (C.I.C.), di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) e un rappresentante incaricato dalle organizzazioni sindacali;

e) due rappresentanti delle associazioni che svolgono attività di educazione alla legalità e contrasto alla criminalità, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui alla legislazione regionale sull'associazionismo e sul volontariato.

3. L'Osservatorio, tenuto conto del rapporto di cui al comma 1 e acquisiti gli elementi necessari, redige, entro il 1° marzo di ogni anno, una relazione sugli interventi previsti dalla legge, da inviare al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.

4. La partecipazione dei componenti di cui al comma 2 ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e, pertanto, non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge è autorizzata, per l'anno 2011, una spesa di 500.000,00 euro.

2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui agli articoli 3 e 4, in accordo con gli interventi già previsti dalla normativa di settore.

3. Agli oneri di 500.000,00 euro di cui al comma 1 si provvederà mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell'UPB 4.3.2.210 «Fondo per altre spese correnti» del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013.

4. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.1.2.388 «Sicurezza urbana e stradale» è incrementata di 500.000,00 euro.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 14 febbraio 2011

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. IX/142 dell'8 febbraio 2011)

Serie Supplementi Ordinari n. 7 - Venerdì 18 febbraio 2011

**Regolamento regionale 14 febbraio 2011, n. 1
Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 2007, n.5 "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)"**

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1

(Modifiche al r.r.5/2007)

1. Al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 (Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) gli articoli 3 e 13 sono abrogati;
- b) al comma 2 dell'articolo 6, al comma 1 degli articoli 8 e 9, al comma 1 dell'articolo 16 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, il numero «13» è soppresso;
- c) il comma 1-bis dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il progetto di taglio non è necessario nei casi in cui è prevista la relazione di taglio.»;
- d) all'linea del comma 4 dell'articolo 20, le parole: «due ettari» sono sostituite dalle seguenti: «un ettaro.»;
- e) il comma 4-bis dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«4-bis. I tagli relativi a una massa di legname superiore a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti soltanto:
a) in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 4, lettera b);
b) in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché dall'ERSAF.»;
- f) al comma 2 dell'articolo 24, dopo le parole: «a cura dell'utilizzatore» sono inserite le seguenti: «,prima del taglio del bosco.»;
- g) il comma 2 dell'articolo 25 è abrogato;
- h) al comma 1 dell'articolo 34, le parole: «evitando qualunque qualsiasi percorso nelle parti di bosco già in rinnovazione» sono sostituite dalle seguenti: «evitando di danneggiare le parti di bosco in rinnovazione. Ove non è possibile, la rinnovazione naturale danneggiata è sostituita da rinnovazione artificiale.»;
- i) l'linea del comma 1 dell'articolo 37 è sostituita dalla seguente:
«1. L'organizzazione di manifestazioni nei boschi e nei pascoli con mezzi motorizzati, nei casi consentiti dall'articolo 59 della l.r. 31/2008, o con uso di fuochi, nei casi consentiti dall'articolo 54 del presente regolamento, è soggetta ad autorizzazione.»
- j) al comma 2 dell'articolo 39 e al primo periodo del comma 3 dell'articolo 39, le parole: «a buche» sono sostituite dalle seguenti: «o mediante tagli a buche.»;
- k) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 39, le parole: «a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati» sono soppresse;
- l) il comma 2 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:
«2. Il taglio a ceduo semplice, senza rilascio di matricine, è consentito:
a) nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di piante esotiche infestanti;
b) nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei saliceti e nei robinieti puri, purchè sia eseguito su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti.»;
- m) al comma 4 dell'articolo 40, la parola: «pure» è sostituita dalla seguente: «puri.»;
- n) alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 40, le parole: «saliceti e» sono soppresse;

- o) dopo la lettera e) del comma 5 dell'articolo 40 è aggiunta la seguente:
«e-bis) betuleti.»;
- p) al comma 1 dell'articolo 44, le parole: «allegando dichiarazione di conformità tecnica o progetto di taglio nei casi previsti dagli articoli 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «allegando il progetto di taglio nei casi previsti dall'articolo 14.»;
- q) alla rubrica dell'articolo 48, le parole: «Prescrizioni tecniche» sono sostituite dalle seguenti: «Misure di conservazione.»;
- r) all'linea del comma 1 dell'articolo 48, le parole: «Come previsto dall'articolo 3, comma 3,» sono soppresse; le parole: «prescrizioni tecniche» sono sostituite dalle seguenti: «misure di conservazione.»;
- s) la lettera j-bis) del comma 1 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:
«j-bis) in tutti i boschi è vietato il transito di mezzi cingolati; l'esbosco di legname o di altri materiali a strascico avviene per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento oppure attraverso parti di bosco prive di flora nemorale rara o sporadica.»;
- t) al comma 1 dell'articolo 57, le parole: «di bovini, equini, suini e ovini» sono soppresse;
- u) al comma 2 dell'articolo 57, dopo le parole: «da meno di dieci anni» sono inserite le seguenti: «,salvo quanto disposto dal comma 2-bis.»;
- v) dopo il comma 2 dell'articolo 57 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il pascolo è consentito nei boschi di neoformazione che hanno colonizzato superfici censite catastalmente come seminativi, seminativi arborati, prati, prati arborati, pascoli, pascoli cespugliati e arborati.»;
- w) i commi 3 e 3-bis dell'articolo 57 sono abrogati;
- x) il comma 1 dell'articolo 73 è sostituito dal seguente:
«1. Per l'installazione di gru a cavo si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 relative ai tagli colturali e alle altre attività selvicolturali. E' necessario, in ogni caso, ottenere il consenso dei proprietari dei fondi interessati, indicare il tracciato, le caratteristiche e la durata dell'impianto.»;
- y) i commi 2 e 5 dell'articolo 73 sono abrogati;
- z) il comma 4 dell'articolo 73 è sostituito dal seguente:
«4. La durata dell'installazione non può essere superiore a ventiquattro mesi.»;
- aa) al comma 6 dell'articolo 73, le parole: «del richiedente l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'installatore.»;
- bb) il comma 10 dell'articolo 73 è sostituito dal seguente:
«10. I dati relativi alle gru a cavo sono resi disponibili al centro operativo antincendio boschivo, alla protezione civile, al corpo forestale, alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli e agli enti forestali competenti.»;
- cc) il comma 1 dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:
«1. Per l'installazione di linee monofuni a gravità, dette palorci o fili a sbalzo, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 relative ai tagli colturali e alle altre attività selvicolturali. E' necessario, in ogni caso, indicare il tracciato, le caratteristiche e la durata dell'impianto.»;
- dd) i commi 2 e 3 dell'articolo 74 sono abrogati;
- ee) al comma 4 dell'articolo 74, le parole: «nella richiesta di autorizzazione» sono soppresse;
- ff) al comma 5 dell'articolo 74, le parole: «del richiedente l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'installatore.»;
- gg) il comma 6 dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:
«6. La durata dell'installazione non può essere superiore a ventiquattro mesi.»;
- hh) il comma 10 dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:
«10. I dati relativi ai fili a sbalzo sono resi disponibili al centro operativo antincendio boschivo, alla protezione civile, al corpo forestale, alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli e agli enti forestali competenti.»;
- ii) dopo il comma 4 dell'articolo 76 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La realizzazione, con l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 4.».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 14 febbraio 2011

Roberto Formigoni

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 19 gennaio 2011 e approvato con deliberazione della giunta regionale n. IX/1291 del 9 febbraio 2011)

Serie Supplementi Ordinari n. 7 - Venerdì 18 febbraio 2011

Regolamento regionale 14 febbraio 2011, n. 2
Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:

CAPO I
CASE PER FERIE

Art. 1

(Standard obbligatori minimi)

1. Sono *standard* obbligatori minimi delle case per ferie i seguenti:

a) ubicazione in strutture appositamente dedicate, composta da un unico edificio o da più edifici delimitati da una recinzione e con un unico ingresso o, in alternativa, ubicazione in porzioni unitarie di edifici destinati ad altri usi, purché dotate di accesso indipendente;

b) camere con capienza non superiore a quattro posti letto;

c) capienza complessiva di almeno venti posti letto;

d) almeno due camere con quattro posti letto, ciascuna composta anche da vani separati e comunicanti, dotate di angolo cottura adeguatamente attrezzato secondo i criteri di cui all'articolo 4;

e) almeno una camera, con relativo bagno, attrezzata per i portatori di handicap;

f) superficie delle camere non inferiore a otto metri quadrati per il primo posto letto e a sei metri quadrati per ogni posto letto aggiuntivo, riducibili a quattro metri quadrati in caso di utilizzo di letti a castello o a scomparsa per il terzo e quarto posto;

g) bagni privati completi in tutte le camere con quattro posti letto e in almeno il sessanta per cento delle altre camere;

h) bagni completi ad uso comune delle camere prive di bagno privato, nella misura di un bagno ogni sei posti letto o frazione di posto letto, con un minimo di uno per piano;

i) camere e bagni con dotazioni minime adeguate alla clientela di riferimento, secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 3;

j) sale ad uso comune rapportate al numero degli ospiti, con spazi separati per riunioni, lettura e gioco, visione dei programmi televisivi;

k) aria condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località situate oltre i seicento metri di altitudine;

l) sala per la colazione con spazio bar, utilizzabile anche come ristorante, se previsto il servizio, o, in mancanza della sala per la colazione, un punto ristoro per piano anche con distributori automatici;

m) spazi interni e, ove possibile, anche esterni riservati ai bambini;

n) servizi igienici di pertinenza delle sale ad uso comune, di cui almeno uno accessibile anche ai portatori di *handicap*;

o) riscaldamento in tutto l'esercizio;

p) ascensore riservato agli ospiti negli edifici con più di due piani, compresi i piani interrati se forniti di locali di servizio, compatibilmente con i vincoli architettonici;

q) servizio bar assicurato almeno sei ore su ventiquattro e servizio di colazione, sostituibili con un punto ristoro per piano anche con distributori automatici;

r) servizio di custodia dei valori in cassaforte;

s) servizio Internet riservato agli ospiti;

t) almeno un apparecchio telefonico e un fax ad uso comune;

u) punto di distribuzione di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e locale;

v) adeguata segnaletica esterna allo stabile che lo renda immediatamente riconoscibile come casa per ferie.

Art. 2

(Dotazioni minime delle camere)

1. Ogni camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla capienza, degli elementi di arredo completi

per ciascun ospite, utili per il soggiorno confortevole anche nelle ore diurne. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di un dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno privato.

Art. 3

(Dotazioni minime dei bagni)

1. I bagni privati devono essere dotati di biancheria da bagno distinta per ciascun ospite ed essere completi di apparecchiature igieniche idonee a rispondere alle diverse esigenze (di norma, lavabo, wc, bidet, vasca o doccia). Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza.

2. I bagni ad uso comune, ove esistenti, devono essere completi delle apparecchiature igieniche e dei dispositivi di sicurezza, come indicati al comma 1.

3. I servizi igienici di pertinenza delle sale ad uso comune hanno un lavabo nell'antibagno e wc con ingressi separati, distinti per sesso.

Art. 4

(Dotazioni minime dell'angolo cottura)

1. L'angolo cottura deve essere dotato di apparecchiature, stoviglie e attrezzature da cucina sufficienti per consentire la preparazione e il consumo di cibi da parte, almeno, di quattro persone, tenuto conto delle esigenze dei minori.

Art. 5

(Requisiti funzionali)

1. Sono requisiti funzionali delle case per ferie i seguenti:

a) apertura assicurata, anche a richiesta, per almeno nove mesi all'anno;

b) servizio di pulizia delle camere, una volta al giorno;

c) cambio della biancheria da camera ad ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana, salvo diversa richiesta del cliente stesso;

d) cambio della biancheria da bagno ad ogni cambio di cliente e almeno tre volte alla settimana, salvo diversa richiesta del cliente stesso;

e) servizio di ricevimento assicurato almeno sei ore su ventiquattro;

f) sistema di ricevimento automatizzato, trasferimento di chiamata o segreteria telefonica da attivarsi nell'arco temporale non coperto dal servizio di ricevimento;

g) servizio di trasporto dei bagagli assicurato per mezzo di un carrello negli orari in cui è garantito il servizio di ricevimento;

h) conoscenza, da parte degli addetti al ricevimento, almeno della lingua inglese;

i) personale disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore notturne.

Art. 6

(Disposizione finale)

1. Gli *standard* di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), j), m), n), p) non si applicano agli immobili già adibiti a case per ferie alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché agli immobili per la cui costruzione o ristrutturazione, alla stessa data, sia stato rilasciato il permesso di costruire, ovvero sia divenuta efficace la dichiarazione di inizio attività (DIA), o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ove applicabile, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

2. Il mancato possesso degli *standard* obbligatori minimi, delle relative dotazioni e dei requisiti funzionali previsti dal presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 49, comma 3, della l.r. 15/2007.

CAPO II

OSTELLI PER LA GIOVENTÙ

Art. 7

(Standard obbligatori minimi)

1. Sono *standard* obbligatori minimi degli ostelli per la gioventù i seguenti:

a) camere con capienza non superiore a sei posti letto;

b) almeno una camera, con relativo bagno, attrezzata per i portatori di *handicap*;

c) superficie delle camere non inferiore a nove metri quadrati;

d) per ogni posto letto, una cubatura pari ad almeno otto metri cubi, riducibili a sei nelle località situate oltre i seicento metri di altitudine;

e) bagni privati in almeno il sessanta per cento delle camere;

f) camere e bagni con le dotazioni minime di cui agli articoli 8 e 9;

g) sale ad uso comune rapportate al numero degli ospiti, dotate di libri o giornali multilingue e giochi da tavolo;

h) aria condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località situate oltre i seicento metri di altitudine, e servizi igienici accessibili anche ai portatori di *handicap*;

i) riscaldamento in tutto l'esercizio;

j) almeno un punto ristoro anche con distributori automatici;

k) servizio di custodia dei valori in cassaforte;

l) servizio Internet, almeno un fax e una fotocopiatrice;

m) disponibilità di sistemazione per biciclette e motocicli;

n) adeguata segnaletica esterna allo stabile che lo renda immediatamente riconoscibile come ostello.

Art. 8

(Dotazioni minime delle camere)

1. Ogni camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla capienza, degli elementi di arredo completi per ciascun ospite. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di un dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno privato.

Art. 9

(Dotazioni minime dei bagni)

1. I bagni privati devono essere dotati di biancheria da bagno distinta per ciascun ospite ed essere completi di tutte le apparecchiature igieniche idonee a rispondere alle diverse esigenze. Tali apparecchiature sono costituite, di norma, da lavabo, wc, vasca o doccia. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza.

2. I bagni comuni, ove esistenti, devono essere completi delle apparecchiature igieniche e dei dispositivi di sicurezza, come indicati al comma 1.

Art. 10

(Requisiti funzionali)

1. Sono requisiti funzionali degli ostelli della gioventù i seguenti:

a) apertura per almeno sei mesi all'anno;

b) servizio quotidiano di pulizia;

c) servizio di ricevimento assicurato almeno sei ore su ventiquattro;

d) conoscenza, da parte degli addetti al ricevimento, almeno della lingua inglese;

e) personale disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore notturne;

f) sistema di ricevimento automatizzato, trasferimento di chiamata o segreteria telefonica da attivarsi nell'arco temporale non coperto dal servizio di ricevimento;

g) servizio di trasporto dei bagagli assicurato per mezzo di un carrello negli orari in cui è garantito il servizio di ricevimento;

h) possibilità di soggiorno anche per singoli ospiti;

i) possibilità di assegnazione di un posto letto anche in camere multiple;

j) promozione di eventi sociali o culturali con cadenza almeno mensile;

k) disponibilità di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e locale, con particolare attenzione all'ambito culturale, paesaggistico, ambientale, eno/gastronomico;

l) partecipazione a una rete di relazioni tra gli ostelli della Lombardia e diffusione di ogni notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi ostelli.

Art. 11

(Disposizione finale)

1. Gli *standard* di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) ed e) e le dotazioni minime di cui all'articolo 9, comma 2, non si applicano agli immobili già adibiti ad ostello alla data in entrata in vigore del presente regolamento, nonché agli immobili per i quali, alla stessa data, siano stati presentati progetti di recupero in attuazione del programma regionale «Nuova generazione di

idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia» e agli immobili per la cui costruzione o ristrutturazione, alla stessa data, sia stato rilasciato il permesso di costruire, ovvero sia divenuta efficace la dichiarazione di inizio attività (DIA) o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ove applicabile, con particolare riferimento alle disposizioni del d.lgs. 59/2010.

2. Il mancato possesso degli *standard* obbligatori minimi, delle relative dotazioni e dei requisiti funzionali previsti dal presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 49, comma 3, della l.r. 15/2007.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 14 febbraio 2011

Roberto Formigoni

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 13 dicembre 2010 e approvato con deliberazione della giunta regionale n. IX/1292 del 9 febbraio 2011)